

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2019)

L'anno duemiladiciannove, il giorno di venerdì ventisette del mese di settembre, alle ore 11,45, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7 FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>
2 BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8 LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3 CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	9 MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
4 CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	10 MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5 DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11 MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6 FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12 VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, De Santis, Fiorini, Frongia, Mammi e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 190**Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra REGIONE LAZIO, CITTA' METROPOLITANA di ROMA CAPITALE e ROMA CAPITALE per la gestione del cinghiale (*Sus Scrofa L.*) nel territorio di Roma Capitale.****PREMESSO CHE**

Roma Capitale ha il territorio più esteso rispetto a tutti gli altri comuni italiani e con la maggiore presenza di aree verdi, distribuite capillarmente nel territorio urbano;

le aree verdi più estese sono rappresentate da aree protette regolamentate dalla Legge 6 dicembre 1991, n 394 "Legge quadro sulle aree protette" e dalla legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.;

sia la grande estensione di alcune aree verdi, che costituiscono dei cunei o corridoi verdi che dalla campagna entrano fin nel tessuto urbano, in alcuni casi fino al centro cittadino, sia la presenza di corsi d'acqua e fossi che penetrano all'interno del tessuto urbano facilitano l'accesso del cinghiale e di altra fauna selvatica alle zone abitate;

il cinghiale (*Sus scrofa L.*) fa parte di quelle specie le cui popolazioni, per la scarsità di predatori naturali, si stanno espandendo in tutta Italia;

il cinghiale in Italia, a causa di ripopolamenti a scopo venatorio sviluppati per decenni con esemplari provenienti dall'Europa dell'est, risulta ormai rappresentato, nella maggior parte degli esemplari, da ibridi, più robusti e più prolifici della specie autoctona;

sia la periferia cittadina che, di recente, anche i quartieri meno periferici, costituiscono, a causa dell'incremento del numero di cinghiali che necessitano di territori sempre più estesi per procacciarsi il cibo, una forte attrattiva per questi animali, per il facile reperimento di

risorse trofiche: rifiuti depositati intorno ai cassonetti, micro discariche che si formano ai bordi delle strade, siti di foraggiamento per animali domestici, orti ed anche volontaria somministrazione di cibo da parte dei cittadini;

la diffusa disponibilità di alimento di origine antropica ha comportato anche una sensibile riduzione dell'efficacia degli interventi di controllo faunistico (tramite cattura), realizzati, fin dal 2013, nel territorio urbano del Municipio XV, ricadente nel Parco Regionale di Veio, a causa della riduzione del potere attrattivo dell'esca alimentare posta all'interno delle strutture di cattura;

la presenza diffusa del cinghiale all'interno del tessuto urbano costituisce un effettivo pericolo per i cittadini e per i loro animali domestici, sia per l'eventualità di aggressioni, sia per la possibile diffusione di malattie infettive/infestive anche a carattere zoonotico, nonché per il serio rischio di possibili collisioni stradali;

CONSIDERATO CHE

nel Lazio, come in tutto il territorio nazionale, il cinghiale rappresenta il principale fattore di conflitto tra specie animali e attività dell'uomo;

i cinghiali sono da considerarsi animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, ai sensi della legge 150/92 ed inclusi nell'allegato A del D.M.19/4/1996, che ne proibisce la detenzione;

i dati sugli incidenti stradali in ambito urbano e periurbano provocati dal cinghiale nonché le varie segnalazioni pervenute da cittadini, associazioni ed istituzioni della presenza della specie in ambito urbano sono indicativi dell'esigenza di attivare ogni strumento idoneo per limitare al massimo la presenza di tali animali;

le autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, unitamente a quelle preposte alla gestione della fauna selvatica, sono chiamate a mettere a fattore comune, per raggiungere obiettivi e benefici condivisi, ciascuna in ragione delle proprie competenze, le rispettive risorse umane e strumentali al fine di mitigare il livello di rischio connesso al fenomeno;

VALUTATO CHE

è stato istituito da Roma Capitale un tavolo tecnico con la partecipazione di Regione Lazio - Direzione Ambiente, Regione Lazio - Direzione Agricoltura, Regione Lazio - Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Polizia della Città Metropolitana, ISPRA, ISS, IZSSLT e gli Enti Parco regionali inseriti nel territorio capitolino, volto a definire gli interventi più opportuni e le rispettive competenze e responsabilità;

La Regione Lazio, come richiesto da Roma Capitale, con nota protocollo u0675047/2019, acquisita al protocollo del Dipartimento Tutela Ambientale con il n. QL0/65071/2019, ha messo a disposizione n. 2 strutture atte al conferimento dei cinghiali vivi catturati nell'ambito delle operazioni di controllo, e precisamente AZIENDA GIBELLINI BRUNO, strada Teverina, 41 - 01100 Viterbo (VT) ed AZIENDA MAGLIANI MARCO, Via del Casalone, 1, 00052 Cerveteri (Rm), nonché una terza area in fase di individuazione, come previsto dall'Art. 4 *lett.d*) del Protocollo d'Intesa, parte integrante del presente provvedimento;

gli Enti partecipanti al suddetto tavolo tecnico hanno prodotto uno schema di protocollo d'intesa finalizzato a consentire una gestione coordinata del cinghiale nel territorio di Roma Capitale e delle relative problematiche;

a seguito dei lavori del suddetto Tavolo tecnico, è stato istituito un tavolo di coordinamento presso la Prefettura di Roma;

RITENUTO, pertanto, indispensabile limitare i suddetti rischi e contrastare la diffusione della specie negli ambiti urbani e periurbani, adottando ogni utile misura all'uopo applicabile, senza disperdere le risorse umane e organizzative disponibili e rendendo il più possibile efficaci e risolutivi gli interventi di controllo;

VISTI

il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e ss.mm.ii.;

la Legge Regione Lazio 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii.;

la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e ss.mm.ii.;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.”

la Legge Regione Lazio 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa”;

l'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” e ss.mm.ii., il quale introduce il divieto generalizzato di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo della specie, e il divieto di immissione dei cinghiali, fatta eccezione per la possibilità di introdurli nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zone addestramento cani, purché adeguatamente recintate;

la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 676 del 27/11/2015 recante la “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 29/97”;

la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 847 del 30/12/2016, di approvazione delle "Direttive per l'attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, ai sensi della L.R.L.16 marzo 2015, n. 4”;

la Deliberazione Giunta Regione Lazio n. 428 del 25/07/ 2017 recante gli " Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio”;

il “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, approvato con deliberazione C.C. n.275 del 24/10/2006;

Preso atto che, in data 13 settembre 2019 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: G. CALZIA

Preso atto che, in data 24 giugno 2019 il Direttore della Direzione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2010, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto”.

Il Direttore

F.to: M. VISCA

Preso atto che, in data 20 settembre 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ravvisando la necessità di assumere i relativi impegni di spesa nei limiti dello stanziamento di bilancio di previsione in corso di gestione"

Il Ragioniere Generale

F.to: Anna Guiducci

Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.)

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto premesso e considerato in narrativa

DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale per la gestione del cinghiale (*Sus scrofa L.*) nel territorio di Roma Capitale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare la Sindaca di Roma Capitale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa in oggetto.
- di dare mandato al Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali Aziende Agricole del Dipartimento Tutela Ambientale competente in materia, di predisporre ogni utile atto necessario alla realizzazione delle attività oggetto del protocollo d'intesa, definendo anche un piano economico finanziario del costo del servizio;
- di dare atto che le spese derivanti dalle attività oggetto dell'Accordo sono ricomprese nelle dotazioni finanziarie assegnate alla Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali, Aziende Agricole, compatibilmente con gli stanziamenti assegnati, sul C.d.R 1Da capitolo 1303934/9000641

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE (Sus scrofa L.)
NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
TRA

REGIONE LAZIO in persona del Presidente in qualità di legale rappresentante, On.le Nicola Zingaretti, domiciliato per la carica in via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma.

CITTA' METROPOLITANA di Roma Capitale in persona del Sindaco Metropolitano in qualità di legale rappresentante, On. le Virginia Raggi, domiciliato per la carica in Via del Campidoglio,1 00186 Roma.

ROMA CAPITALE in persona del Vice Sindaco in qualità di legale rappresentante Luca Bergamo, domiciliato per la carica in Via del Campidoglio,1 00186 Roma

Premesso che

Il presente documento si prefigge di promuovere, attraverso lo sviluppo di nuove sinergie tra le Istituzioni maggiormente interessate, il coordinamento degli interventi e delle iniziative che la Regione Lazio, la Città Metropolitana/Roma Capitale e Roma Capitale sono chiamate a porre in essere per limitare i rischi sanitari e per la pubblica incolumità derivanti dalla penetrazione e dalla circolazione dei cinghiali (*Sus scrofa*) nel territorio di Roma Capitale.

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e in particolare gli artt. 50 e 54 che stabiliscono competenze e attribuzioni del Sindaco per la tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che conferisce alle regioni le funzioni non fondamentali tra cui quelle in materia di caccia e pesca
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. "Norme in materia di aree naturali protette regionali";
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Lazio 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e ss.mm.ii., il quale introduce il divieto generalizzato di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo della specie, e il divieto di immissione dei cinghiali, fatta eccezione per la possibilità di introdurli nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristiche-venatorie e nelle zone addestramento cani, purché adeguatamente recintate;

- la Legge Regione Lazio 16 marzo 2015, n. 4 “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa”;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 27 novembre 2015, n. 676 con la quale è stata approvata la “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale n. 29/97”;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 30 dicembre 2016, n. 847 con la quale sono state approvate le “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, ai sensi della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”;
- la Deliberazione della Giunta Regione Lazio 25 luglio 2017, n. 428 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi per la riduzione degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio”;
- il “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale del Comune di Roma il 24 ottobre 2005;

CONSIDERATO

che nella Regione Lazio, come in gran parte del territorio nazionale, il cinghiale rappresenta uno dei principali fattori di conflitto tra specie animali e attività dell’uomo e che l’insorgere di tale criticità è legata all’innaturale incremento numerico e distributivo della specie, da imputare in buona parte all’azione dell’uomo e, in particolare, ai ripopolamenti a scopo venatorio degli ultimi decenni, unitamente alle non sufficienti misure di controllo attuate all’interno delle aree interdette all’attività venatoria;

che tale situazione ha creato l’esigenza di adattare i modelli gestionali esistenti per poter affrontare in modo corretto ed efficace la gestione della specie in contesto urbano e suburbano, che risultano complessi a causa dei molteplici risvolti connessi al rapporto tra la specie e la popolazione umana;

che nel territorio capitolino la presenza di aree verdi e parchi urbani molto estesi, nonché di corsi d’acqua e fossi che penetrano all’interno del tessuto urbano, rende possibile l’accesso del cinghiale e di altra fauna selvatica in zone abitate;

che la disponibilità di fonti trofiche facilmente accessibili (rifiuti in prossimità dei cassonetti, siti non protetti di foraggiamento per cani e gatti, orti, ecc.) unitamente ai ripetuti casi rilevati di somministrazione volontaria di cibo ai cinghiali da parte dei cittadini, costituisce un innegabile elemento di attrazione dei cinghiali verso il contesto urbano e favorisce l’insorgenza di fenomeni di abitudine della specie alla presenza antropica, aumentando considerevolmente i rischi derivanti dalla prossimità tra il suide e i cittadini;

che la diffusa presenza di esemplari di cinghiale nelle aree urbane e periurbane di Roma Capitale può comportare un pericolo per la pubblica incolumità, sia per i rischi connessi ad eventuali collisioni stradali, sia per non prevedibili reazioni da parte del cinghiale in situazioni di prossimità con l’uomo e con i suoi animali d’affezione, così come può costituire un pericolo per la possibile diffusione di malattie infettive/infestive anche a carattere zoonotico;

che la disponibilità di alimento di origine antropica, riducendo il potere attrattivo dell’esca alimentare posta all’interno delle strutture di cattura, tende a ridurre l’efficacia degli interventi di controllo faunistico attuati all’interno dei parchi regionali, come, in particolare,

è stato messo in evidenza nel Parco Regionale di Veio, ricadente nel territorio urbano del Municipio XV;

che i dati sugli incidenti stradali provocati dalla specie, nonché le varie segnalazioni di presenza della specie in ambito urbano pervenute dai cittadini, associazioni ed istituzioni fanno ritenere il problema persistente e rendono necessaria l'adozione di ogni strumento disponibile per limitare al massimo la presenza di tali animali in ambito urbano e periurbano al fine di ridurre il rischio per l'incolumità delle persone;

che la specie in questione è inserita nell'elenco degli animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione, di cui al D.M. 19 aprile 1996 (allegato A), emanato ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n.150;

che le autorità competenti in materia di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, unitamente a quelle preposte alla gestione della fauna selvatica, sono chiamate a mettere a fattore comune le rispettive risorse umane e strumentali al fine di mitigare, ciascuna in ragione delle proprie competenze, il livello di rischio connesso al fenomeno;

che Roma Capitale, nel rispetto delle leggi vigenti, oltre a favorire la corretta convivenza uomo-animale e tutelare la biodiversità, intende promuovere metodi di contenimento delle popolazioni animali che siano etici e rispettosi del loro benessere;

RITENUTO pertanto indispensabile limitare i suddetti rischi e contrastare la diffusione della specie negli ambiti urbani e periurbani, adottando ogni utile misura all'uopo applicabile;

VALUTATA altresì l'esigenza di non disperdere le limitate risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili e di rendere il più possibile efficaci e risolutivi gli interventi di controllo;

VISTI gli esiti del tavolo tecnico istituito da Roma Capitale con la partecipazione di Regione Lazio Direzione Ambiente, Regione Lazio Direzione Agricoltura, Regione Lazio Direzione Salute e integrazione Sociosanitaria, Polizia della Città Metropolitana, ISPRA, ISS, IZSSLT e gli Enti Parco regionali inseriti nel territorio capitolino;

VISTI gli esiti del tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura di Roma

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue

ART. 1

Finalità e principi generali

Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato , attraverso lo sviluppo di nuove sinergie, al coordinamento degli interventi e delle iniziative che Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale intendono porre in essere, in collaborazione con gli Enti Parco coinvolti territorialmente, per quanto di loro competenza, per prevenire o limitare il rischio di penetrazione dei cinghiali nel tessuto urbano e periurbano della città di Roma.

ART. 2

Obiettivi e azioni prioritarie

Gli obiettivi del presente Protocollo riguardano:

1. la gestione del cinghiale in ambito urbano e periurbano finalizzata alla riduzione dei rischi per la pubblica incolumità e la salute dei cittadini.
2. l'allontanamento dei cinghiali dagli ambiti urbani e periurbani di Roma Capitale, effettuato nel rispetto delle seguenti esigenze:
 - a) garantire la sicurezza del contesto operativo, tenendo a debita distanza chiunque possa interferire o pregiudicare con la propria presenza o attività di disturbo il corretto svolgimento degli interventi, nonché l'esito degli stessi;
 - b) ridurre al minimo il grado di esposizione al rischio degli operatori, derivante dalla manipolazione o dal contatto fisico con gli animali selvatici;
 - c) massimizzare l'efficacia e la tempestività degli interventi di rimozione e contenimento;
 - d) operare nel rispetto degli animali quali esseri senzienti, riducendo al minimo lo stress e la sofferenza nelle operazioni di cattura e/o abbattimento.

ART. 3

Metodologia operativa

Gli interventi di cui all'art. 1 devono essere effettuati seguendo le modalità indicate nel protocollo tecnico ISPRA (all. sub A1) e nello schema di procedura operativa predisposto dal tavolo di coordinamento (all. sub A2), entrambi allegati al presente protocollo d'intesa, di cui costituiscono parte integrante.

ART. 4

Impegni dei soggetti sottoscrittori

La REGIONE LAZIO, attraverso le proprie Strutture ed Enti strumentali, si impegna a:

- a) predisporre e attuare piani di gestione del cinghiale che prevedano anche l'utilizzo del controllo numerico, ove sussistano le condizioni previste dalle norme vigenti, all'interno delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di Roma Capitale;
- b) predisporre un piano di gestione del cinghiale che preveda anche l'utilizzo del controllo numerico, ove sussistano le condizioni previste dalle norme vigenti, per le restanti aree ricadenti nel territorio di Roma Capitale, ad esclusione delle aree di pertinenza della Riserva Naturale Statale del Litorale romano, le cui attività sono in carico agli Organismi di gestione (Comuni di Roma e Fiumicino);
- c) stipulare opportune convenzioni-quadro con il Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di attivare le collaborazioni necessarie all'attuazione del piano di gestione al di fuori delle aree protette regionali e nazionali;

- d) individuare e rendere disponibile e operativa, entro giugno 2019, una struttura regionale in grado di ricevere gli animali vivi, catturati nell'ambito delle attività di controllo numerico effettuate nel territorio di Roma Capitale;
- e) assicurare, attraverso il coordinamento tra le diverse Direzioni regionali, la raccolta e l'elaborazione di tutte le informazioni disponibili (segnalazioni di presenza della specie, aree critiche, incidenti stradali, ecc.) al fine di contribuire alla programmazione e al coordinamento degli interventi volti a limitare la presenza del cinghiale e degli impatti conseguenti nelle aree urbane e periurbane;
- f) garantire il supporto dei Servizi Veterinari delle ASL per la gestione delle seguenti attività:
 - preparazione della miscela anestetica (preventivamente concordata da tutti i Servizi Veterinari) da utilizzare ai fini della teleanestesia farmacologica o dell'eutanasia;
 - eutanasia degli animali anestetizzati;
 - controllo igienico sanitario delle carni.

La CITTA' METROPOLITANA, nelle more di future attribuzioni competenze in merito alla gestione della fauna selvatica da parte della Regione, si impegna a:

- a) effettuare gli interventi di cattura in teleanestesia, avvalendosi del supporto del personale veterinario della A.S.L. territorialmente competente, o eventuali abbattimenti selettivi;
- b) collaborare con Roma Capitale, ed eventuali altri soggetti coinvolti, alla gestione degli interventi di cattura tramite recinti o gabbie-trappola al di fuori delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di Roma Capitale.

ROMA CAPITALE si impegna a:

- a) individuare una e-mail ed un numero telefonico dedicati da utilizzare per indirizzare tutte le segnalazioni relative alla presenza di cinghiali negli ambiti urbani;
- b) porre in atto tutte le misure possibili volte ad evitare la presenza di rifiuti, organici e non, in tutto il territorio di competenza, soprattutto nelle aree di interfaccia tra la campagna romana ed il territorio urbano, al fine di eliminare ogni potenziale fonte trofica d'origine antropica in grado di attrarre i cinghiali all'interno del perimetro urbano;
- c) provvedere alla pulizia delle aree pubbliche di propria competenza, con particolare attenzione alle aree verdi intercluse nello spazio urbano (potenziando in tali ambiti le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani), nelle quali l'eventuale eccessiva crescita della vegetazione, oltre a costituire un elemento di rischio per la propagazione degli incendi, può fornire ai suidi usbergo e nascondiglio e vigilare affinché ciò avvenga anche in ambito privato;
- d) realizzare, anche in collaborazione con gli altri soggetti, gli interventi di prevenzione delle collisioni stradali, ai sensi dell'art.12 del Regolamento comunale sulla tutela degli animali, di cui alla deliberazione C.C. n.275 del 24.10.2005;
- e) assicurare la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni nei confronti di chiunque trasgredisca il divieto di somministrazione di alimenti a talune specie animali, quali i piccioni e tutte le specie selvatiche, e di abbandono di scarti alimentari negli spazi pubblici ove vengono somministrati alimenti agli animali d'affezione (ai sensi degli artt. 42 e 48 del succitato Regolamento comunale sulla tutela degli animali , della

Legge n. 221 del 28.12.2015, art. 7 *“disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifica L.157/1992” che al comma 2 riporta* *“E’ vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo”* e dell’Ordinanza del Commissario straordinario n.76 del 7 aprile 2016); ma anche nei confronti di chi, interferendo con l’effettuazione degli interventi di controllo, ne pregiudichi il successo;

- f) adottare, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, idonei provvedimenti che consentano agli agenti incaricati di operare nel modo più sicuro, rapido ed efficace, in relazione alle circostanze, non solo al fine di risolvere le situazioni di rischio, ma soprattutto per consentire una migliore e più efficace prevenzione del fenomeno;
- g) garantire il supporto della Polizia locale di Roma Capitale agli agenti di Polizia della Città Metropolitana per operare in condizioni di sicurezza e massimizzare l’utilità e l’efficacia degli interventi di controllo faunistico richiesti;
- h) programmare e coordinare gli interventi sulla base delle segnalazioni ricevute, convocando i soggetti di cui all’art. 6, per la definizione degli interventi da intraprendere;
- i) provvedere al corretto smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti o eutanassati nell’ambito degli interventi di rimozione dei cinghiali dal contesto urbano e periurbano;
- j) collaborare con i servizi veterinari della ASL al fine di assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti di competenza;
- k) promuovere e sostenere iniziative volte all’individuazione di metodi alternativi agli abbattimenti selettivi per il contenimento della popolazione animale.

Gli Enti firmatari del presente Protocollo promuovono congiuntamente campagne di sensibilizzazione della cittadinanza relative sia al divieto di foraggiare i cinghiali sul territorio comunale sia alla riduzione delle fonti trofiche di origine antropica accessibili (rifiuti in prossimità dei cassonetti, siti non protetti di foraggiamento per cani e gatti, residui della lavorazione di orti e giardini), che alla necessità di provvedere alla pulizia delle aree incolte di proprietà privata nelle zone di interfaccia tra bosco e territorio urbano, nonché sulle corrette norme igienico sanitarie da adottare per ridurre i rischi di penetrazione della fauna selvatica in ambito urbano.

ART. 5

Durata del Protocollo d’Intesa

Il presente protocollo d’intesa ha durata triennale, con possibilità di proroga alla scadenza, in caso del persistere del rischio di penetrazione dei cinghiali nel tessuto urbano e periurbano della città di Roma.

ART. 6

Definizione delle modalità operative

Gli Enti firmatari del presente Protocollo e le altre Autorità coinvolte nelle operazioni di cattura procederanno, previa convocazione di specifiche riunioni da parte di Roma

7

Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale, a stabilire e programmare le modalità operative ritenute necessarie.

ART. 7

Monitoraggio delle attività svolte

Roma Capitale – Dipartimento Tutela Ambientale provvede alla convocazione del tavolo tecnico in premessa citato con cadenza trimestrale per effettuare il monitoraggio delle attività svolte.

ART.8

Oneri finanziari

Il presente protocollo d'intesa non comporta movimentazione di risorse finanziarie tra le Parti. Ciascuna Parte sostiene i costi di propria competenza relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto:

Regione Lazio

Città metropolitana di Roma Capitale

Roma Capitale

PROTOCOLLO TECNICO

PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE

Predisposto da ISPRA con il contributo dei componenti del tavolo di coordinamento circa la gestione del cinghiale a Roma

OBIETTIVI

La gestione della presenza di cinghiali nel territorio del comune di Roma Capitale è finalizzata a prevenire e limitare i rischi per la pubblica incolumità nel tessuto urbano e periurbano così come eventuali rischi sanitari per l'uomo e gli animali (domestici e selvatici presenti nel territorio) e possibili danni alle produzioni agricole – anche di pregio – diffuse entro il perimetro comunale. Tale gestione è perseguita attraverso il ricorso sinergico e coordinato a:

- 1) “metodi ecologici” miranti ad evitare, in modo incruento, che esemplari di questa specie penetrino e si stabiliscano in ambienti antropizzati, (o attività di “controllo indiretto”),
- 2) “interventi di controllo diretto”, che comportano la rimozione degli animali sia dal tessuto agricolo periurbano sia dal tessuto urbano, attraverso la cattura ovvero mediante abbattimento secondo le tecniche di seguito riportate.

Ogni intervento di controllo del Cinghiale deve essere eseguito secondo modalità idonee a tutelare l'incolumità degli operatori e di soggetti terzi, nonché a limitare al massimo lo stress e la sofferenza degli animali oggetto delle operazioni di controllo.

CONTESTI DI INTERVENTO

La presenza di cinghiali pone rischi diffusi. Occorre prioritariamente intervenire nei seguenti casi secondo le modalità indicate di seguito.

- Presenza di cinghiali nelle immediate circostanze delle strade, in particolare nei tratti a scorrimento veloce: installazione di adeguata cartellonistica; miglioramento della visibilità stradale e delle aree immediatamente prossime alle strade; rimozione delle possibili fonti di cibo; eventuale rimozione degli animali nel caso di frequentazione continua e assidua; installazione di adeguate recinzioni a tutela dei tratti stradali più a rischio.
- Presenza di cinghiali in aree ad alta frequentazione antropica, in particolare da parte di minori (scuole, parchi giochi, giardini e parchi pubblici e di edifici pubblici): rimozione di ogni possibile fonte di cibo; divieto e controllo di alimentazione della fauna selvatica; installazione di adeguata cartellonistica informativa; installazione di adeguate recinzioni; eventuale rimozione degli animali.
- Rischi di danneggiamento di siti di elevato interesse archeologico, culturale e conservazionistico: rimozione di ogni possibile fonte di cibo; installazione di adeguate recinzioni (permanenti: recinti ancorati al terreno, interrati; temporanee: recinzioni elettriche alimentate da batterie portatili o collegate opportunamente alla rete elettrica); eventuale rimozione degli animali nel caso di frequentazione continua e assidua.
- Danni alla produzione agricola: installazione di recinzioni permanenti o elettriche; eventuale rimozione degli animali nel caso di frequentazione continua e assidua.
- Rischi sanitari per l'uomo e le popolazioni animali domestiche e selvatiche. Queste fattispecie possono determinarsi, ad esempio, nel caso di riscontro nei cinghiali di patogeni, eventualmente a potenziale zoonotico, e specialmente laddove la presenza del cinghiale dovesse determinarsi in aree frequentate da fasce di popolazione "fragili", come ad esempio le aree ospedaliere o quelle frequentate da malati, bambini o persone anziane. Analogamente, rischi sanitari possono determinarsi per le popolazioni animali, laddove il cinghiale fungesse da serbatoio o veicolo di infezione per altre specie, determinando condizioni di rischio, ad esempio, nelle vicinanze di allevamenti.

AMBITO GEOGRAFICO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo tecnico riguarda tutto il territorio di Roma Capitale. A prescindere dai diversi Istituti di gestione faunistica presenti sul territorio e dalle diverse competenze amministrative, per gli scopi del presente protocollo il territorio è stato suddiviso in 2 comparti principali di riferimento, individuati mediante la procedura definita dalla DGR 650/2009:

- 1) comparto **urbano**: comprende il tessuto urbano diffuso nel perimetro comunale (Classe CUS 1 della Carta di Uso del Suolo della Regione Lazio);
- 2) comparto **non urbano**: comprende tutte le aree NON urbane (Classi CUS 2, 3, 4 e 5 della Carta di Uso del Suolo della Regione Lazio).

All'interno dei sopraindicati comparti, le autorizzazioni e le modalità d'intervento sono definite in relazione all'Istituto di Gestione in cui il territorio ricade: Aree Protette Regionali e Statali (Riserva Naturale Statale Litorale Romano e Riserva Naturale Statale Tenuta di Castelporziano), altre Aree Protette ai sensi della L. n. 157/92 (ZRC, OASI, ZAC...etc.), territorio venabile e/o non protetto. Il quadro di ruoli e competenze anche autorizzative sarà esplicitato nel protocollo d'intesa previsto tra le parti.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO E TECNICHE DI ATTUAZIONE

I riferimenti tecnici e normativi, oltre alle leggi nazionali e regionali di riferimento, sono le Linee guida INFS, le DGR n. 919/08, n. 676/15, n. 847/16, n. 428/17, e il Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali 2005.

La descrizione dettagliata delle tecniche di controllo diretto indicate sono riportate nelle *"Linee Guida per la Gestione del Cinghiale"* (Monaco et al., 2003), *"Linee Guida per la Gestione del Cinghiale nelle Aree Protette"* (Monaco et al., 2010) e nelle *"Linee Guida per la Gestione degli Ungulati: Cervidi e Bovidi"* (Raganella et al., 2013).

L'attivazione degli interventi (una o più misure coordinate) dovrà essere modulata, in termini di impegno di risorse economiche, strumenti e personale, secondo un gradiente di criticità derivato da una capillare mappatura delle informazioni territoriali disponibili e da un confronto delle presenze (considerando anche le dinamiche di popolazione del cinghiale) con gli elementi di vulnerabilità presentati dal contesto d'intervento.

Appare quindi necessario trasporre su apposita cartografia digitale i dati relativi alle segnalazioni di presenza di cinghiali, di frequentazione da parte di questi animali di aree o siti di alimentazione, di sinistri con veicoli, di ritrovamento di carcasse investite. Andrà anche valutato il ricorso ad applicazioni per cellulari per una raccolta di informazioni basata sulla collaborazione dei cittadini.

Di seguito sono schematizzate ed elencate le attività realizzabili in tutti i comparti territoriali, sia all'interno che all'esterno delle aree protette [Aree Protette Regionali e Statali (Riserva Naturale Statale Litorale Romano), altre Aree Protette ai sensi della L. n. 157/92 (ZRC, OASI, ZAC)]. Si sottolinea che l'attivazione delle misure e gli iter autorizzativi potranno dover tener conto dello quadro normativo dei diversi istituti.

Si evidenzia che l'attuazione delle diverse tipologie di intervento elencate è di competenza dei soggetti individuati nel protocollo d'intesa, così come da impegni presi dalle parti.

INTERVENTI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI

- Pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva; obbligo di mantenere puliti e sgomberi i terreni/aree private da vegetazione infestante;
- eliminazione delle micro discariche lungo le scarpate, i margini della strada e sulle piazzole di sosta; rimozione carcasse animali;
- installazione di apposita cartellonistica “animali selvatici vaganti” – integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante il n° verde del comune);
- installazione di catarifrangenti;
- installazione di sistemi di illuminazione stradale;
- apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);
- installazione di autovelox;
- installazione di recinzioni;
- installazione di dossi.

INTERVENTI DI GESTIONE E RIDUZIONE RISORSE TROFICHE

- Intensificazione della pulizia di cassonetti e cestini;
- eliminazione delle micro discariche lungo i margini della strada e sulle piazzole di sosta;
- rimozione delle fonti trofiche, indirizzate a cani, gatti e piccioni, non controllate;
- attivazione di iniziative per l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini;
- introduzione dell’obbligo di recinzioni per orti, giardini e aree destinate a sport ricreativi all’aperto privati;
- introduzione dell’obbligo di mantenere puliti e sgomberi i terreni/aree di proprietà privata da vegetazione infestante;
- esecuzione di verifiche periodiche nelle zone critiche;
- inasprimento delle sanzioni.

INTERVENTI DI CONTROLLO DIRETTO

Qualora ricorrano i presupposti documentati di presenza di cinghiali che, per ripetitività di segnalazioni in ambiti individuati come critici (mappatura delle aree ed individuazione di un gradiente di criticità) e/o per confidenzialità degli esemplari verso l’uomo, possono rappresentare un pericolo per l’incolumità e/o la salute pubblica, beni storico/artistici, attività antropiche e gli strumenti di prevenzione risultino inapplicabili o inefficaci, potranno essere adottati provvedimenti di controllo della specie, finalizzati alla rimozione mediante cattura e/o abbattimento degli esemplari problematici. Si evidenzia che gli “interventi di controllo diretto” del Cinghiale, non costituendo in alcun modo una forma di caccia [cfr “Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria” (Spagnesi et al., 1993), “Linee guida per il controllo del Cinghiale” Monaco et al. (2003) e “Linee guida per il controllo del Cinghiale nelle aree protette” Monaco et al. (2010)], possono essere realizzati in tempi, orari e con modalità diversi da quelli ordinariamente consentiti dalla normativa per l’attività venatoria.

Le tecniche di intervento devono da un lato garantire la massima efficacia in relazione agli obiettivi di prevenzione e mitigazione dei rischi, assicurare la selettività del prelievo ovvero escludere rischi di impatto su altre specie anche domestiche, ridurre rischi per la sicurezza degli operatori e pubblica, e ridurre al minimo le condizioni di stress o sofferenza per gli animali. Potranno essere necessari sopralluoghi per la definizione delle tecniche più opportune da utilizzarsi in uno specifico contesto, valutando ad esempio condizioni quali la prossimità a strade e case, e orari e momenti di bassa/scarsa frequentazione antropica. Dovrà altresì essere prevista l’adozione dei provvedimenti interdittivi atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante gli interventi di rimozione degli animali programmati.

Le tecniche di rimozione dei cinghiali che rispondono ai requisiti sopra enunciati sono le seguenti:

1. catture tramite recinti o gabbie-trappola con successivo abbattimento degli animali sul sito o trasporto degli animali vivi verso macelli autorizzati o Istituti faunistici opportunamente recintati (AFV, ATV, CPPRFV, ZAC) o allevamenti di cinghiale a scopo alimentare;
2. cattura mediante tele anestesia da postazione fissa o alla cerca, anche di notte da autovettura, con l'ausilio di fari o visori notturni/infrarossi con successivo abbattimento degli animali sul sito o destinazione alle aree previste dalla normativa;
3. tiro all'aspetto da postazione fissa, con carabina dotata di ottica di precisione e utilizzo di munizioni atossiche; tale tecnica è adottata anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna;
4. tiro alla cerca, da automezzo e/o a piedi, con carabina dotata di ottica di precisione e utilizzo di munizioni atossiche; tale tecnica è adottata anche di notte, con l'ausilio di faro o strumenti per la visione notturna;
5. intervento in girata, effettuato con un numero limitato di poste (4-8) che delimitano l'area boscata di presenza dei cinghiali e 1 unico cane (con funzione di "limiere" specializzato nell'individuare e seguire le tracce di cinghiali e abilitato ENCI) in grado di allontanare gli animali dal sito di rifugio e spingerli verso le poste.

Gli interventi possono essere effettuati tutto l'anno, sia di giorno che di notte.

Ai fini della realizzazione degli interventi potranno essere necessari strumenti quali: binocoli, telemetri e strumenti per la visione notturna (fari, visori anche a infrarossi) per l'individuazione dei capi e per la valutazione delle distanze in fase di tiro e dell'esito del colpo assestato. Si potrà altresì ricorrere all'uso di attrattivi alimentari da utilizzarsi esclusivamente presso le strutture di cattura, fisse o mobili, e sui punti di sparo (L. n. 221/15, art. 7, comma 2) per aumentarne l'efficienza. Al riguardo, l'utilizzo del foraggiamento con funzione attrattiva dovrà essere attuato in modo da escludere effetti di incremento delle presenze della specie, e andrà regolamentato nel seguente modo:

1. tipo di foraggio: preferibilmente mais da granella (da evitarsi gli scarti alimentari/di macellazione ed altri rifiuti);
2. quantità di foraggio da utilizzare: p.e. non oltre 1 kg di mais da granella/giorno per sito;
3. punti di foraggiamento allestibili: non oltre 2 per km²;
4. periodo di utilizzo: esclusivamente per la durata delle catture e/o degli abbattimenti preventivati; va comunque indicata la sospensione immediata del foraggiamento se il sito non è frequentato e quando non sono in programma catture e/o abbattimenti.

Potrà altresì essere prevista la soppressione eutanassica dei capi catturati, ove necessario.


Ai fini della rendicontazione e tracciabilità sarà necessario provvedere alla marcatura degli animali abbattuti, con fascette autobloccanti numerate e siglate che ne permettano l'identificazione univoca, e la compilazione di un verbale dettagliato relativo alle modalità di intervento e all'esito conseguito.

PROCEDURA OPERATIVA PER GLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DEL CINGHIALE

LEGENDA

R: Soggetto responsabile
SC: Altri soggetti coinvolti

1. Roma Capitale
2. Polizia locale Roma Capitale
3. Polizia locale Roma Città Metropolitana
4. Guardiaparco AA.PP. Regionali
5. ASL competente
6. IZS
7. ISSN
8. Altre forze dell'ordine



L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

L. Bergamo

IL SEGRETARIO GENERALE

P.P. Miletì

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 10 ottobre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 ottobre 2019.

Lì, 8 ottobre 2019

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino